

Attestato di certificazione energetica: cancellato l'obbligo di allegarlo all'atto di compravendita

8 Settembre 2008

è stata pubblicata, sul supplemento ordinario n. 196 alla G.U. n. 195 del 21 agosto scorso, la legge n. 133 del 6 agosto 2008, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Di particolare rilevanza risulta l'articolo 35 che, per quanto riguarda l'attestato di certificazione energetica degli edifici previsto dal D. Lgs. 192/05, nel caso di trasferimento a titolo oneroso cancella l'obbligo di allegare l'attestato all'atto, e nel caso di locazione di consegnarlo o metterlo a disposizione del conduttore.

Questi obblighi erano infatti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D. Lgs 192/05.

Lo stesso articolo abroga inoltre anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del D. lgs 192/2005, che prevedevano la nullità del contratto nel caso di violazione degli obblighi previsti sopra citati.

è opportuno sottolineare che, con le modifiche apportate non viene comunque eliminato l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica, così come previsto dall'art. 6 del D. lgs 192/2005.

Vedere per argomenti collegati il documento "[Modifiche al D.Lgs. 192/05 sul rendimento energetico nell'edilizia](#)" del 05/02/2007.

Allegati:

- Testo Legge 06/08/08
- Articolo 5 della Legge 06/08/08

970-Art 35 della legge 6.08.08.pdf [Apri](#)

970-Testo Legge 133 del 6.08.08.doc [Apri](#)